

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Luglio e Agosto

2006

Anno III

N. 7

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti dei mesi Luglio e Agosto 2006

17 luglio
Lunedì

- Versamento Iva mese giugno 2006
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno 2006

20 luglio
Giovedì

- Elenchi Intra mese di giugno 2006

31 luglio
Lunedì

- Presentazione a banca o posta della dichiarazione MOD. UNICO 2006 da parte dei soggetti non obbligati alla trasmissione telematica

21 agosto
Mercoledì

- Versamento Iva mese luglio 2006
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio 2006
- Versamento della II rata fissa per il 2006 dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese

da Pag. 2 a Pag. 9 **Manovra correttiva D.L. 223/06 (sintesi)**

FISCO PRATICO

magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223

(aggiornata alla legge di conversione)

Premessa

La manovra correttiva di recente emanata dal Governo ha apportato molte e rilevanti modifiche riguardanti varie imposte e vari settori di attività. Riepiloghiamo di seguito una sintesi delle novità.

Locali da ballo Iva al 20 %

I corrispettivi riguardanti ingressi liberi con **consumazione obbligatoria** in discoteche o locali da ballo sono soggetti ad **aliquota Iva 20%**. L'aliquota Iva è pari al **10 %** sui corrispettivi per **consumazioni facoltative**.

Cessioni Immobiliari

Accertamenti

In caso di cessioni di immobili l'Ufficio potrà accertare un maggior corrispettivo anche sulla base del **valore normale** dei predetti beni immobili.

La tassazione sulla base del valore catastale è rimasta solo sugli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze effettuate tra privati in cui si richieda espressamente la tassazione su base catastale. È comunque fatto obbligo di dichiarare anche il valore pattuito.

Settore edile

“Reverse charge”

Alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da **subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono attività di **costruzione o ristrutturazione** di immobili o nei confronti dell'**appaltatore principale** o di un altro **subappaltatore** si applica il regime fiscale IVA del c.d. **“reverse charge”** (l'applicazione di tale regime è tuttavia rinviata all'autorizzazione da parte della UE).

Locazioni Immobili

Esenzione Iva

Sono **esenti da Iva** le **locazioni immobiliari** relative a **immobili ad uso abitativo**.

Imponibilità Iva

Sono imponibili Iva le seguenti locazioni relative a **immobili strumentali**:

- 1) locazioni effettuate nei confronti di soggetti Iva con pro rata di detraibilità non superiore al 25%;
- 2) locazioni effettuate nei confronti di soggetti privati;
- 3) locazioni per le quali nel relativo contratto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'assoggettamento ad Iva.

Imposta di registro

È stata modificata la **tassazione ai fini dell'imposta di registro nonché l'obbligo di registrazione del contratto**, anche nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto ad Iva.

Sono previste le seguenti aliquote:

- l'aliquota del **2%** in caso di locazioni di **immobili ad uso abitativo**;
- l'aliquota dell'**1%** in caso di locazioni di **immobili strumentali**.

Obbligo di registrazione

Tutti i contratti di locazione (sia nuovi che in corso di esecuzione) devono ora essere registrati.

Per quelli già in corso al 4 luglio 2006 si dovrà presentare un'apposita dichiarazione nella quale andrà eventualmente esercitata l'opzione per l'imponibilità Iva, secondo modalità e termini che saranno spiegati in un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15 settembre 2006.

Cessioni di Immobili

Esenzione Iva

Sono **esenti** da Iva le cessioni di immobili:

a) **ad uso abitativo.**

Fanno **eccezione** le cessioni effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori le quali rimangono imponibili Iva;

b) **strumentali.**

Fanno **eccezione** le seguenti cessioni che rimangono imponibili Iva:

- immobili ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori;
- immobili ceduti nei confronti di soggetti con pro rata di detraibilità non superiore al 25%;

FISCO PRATICO

magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223** (aggiornata alla legge di conversione)

- cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati;
- cessioni per le quali si è optato per il regime di imponibilità Iva. L'opzione per l'imponibilità va effettuata nell'atto di cessione degli immobili.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale

Ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria-catastale è prevista:

- a) per gli immobili ad **uso abitativo**:
- la tassazione in **misura fissa** (Euro 168 x 3 = Euro 504) nel caso di cessioni imponibili Iva;
 - la tassazione **proporzionale** in caso di cessioni esenti;
- b) per gli immobili strumentali:
- la tassazione in **misura fissa** (Euro 168) per l'imposta di registro
 - l'applicazione in misura **proporzionale** delle imposte ipotecarie (3 %) e catastali (1 %).

Immobili

Rettifica della detrazione

Le modifiche al regime di imponibilità Iva introdotte dal decreto in esame comportano l'applicazione della rettifica della detrazione Iva.

Tuttavia è previsto che in sede di prima applicazione della norma, con riferimento agli **immobili ad uso abitativo**, detta rettifica non si applichi ai **fabbricati posseduti al 4 luglio 2006** o detenuti da imprese di costruzione o ristrutturazione per i quali il periodo di 4 anni è scaduto entro tale data. Con riferimento agli **immobili strumentali** l'obbligo di procedere alla rettifica non si verifica in caso di esercizio dell'opzione per l'imponibilità.

Veicoli adattati ad autocarro

Limitazioni

Saranno individuati i veicoli ai quali, indipendentemente dal **tipo di omologazione**, saranno estese le **limitazioni** già previste ai fini Iva e imposte dirette per le autovetture.

Contabilità Lavoratori Autonomi Nuovi Adempimenti

È obbligatorio per i lavoratori autonomi:

- tenere **conti correnti bancari** o postali su cui far transitare gli incassi e i prelievi professionali;
- **incassare i compensi esclusivamente** mediante assegno non trasferibile, bonifico, o altre modalità di **pagamento bancario o postale**, nonché mediante **sistemi elettronici di pagamento** (carte di credito, POS, ecc.) ad esclusione degli importi unitari **inferiori a Euro 1.000** fino al 30 giugno 2007, ovvero Euro 500 dal primo luglio 2007 al 30 giugno 2008, ovvero Euro 100 a partire dal primo luglio 2008.

Società di Comodo Variazioni percentuali

Sono state introdotte alcune modifiche, applicabili dal 2006 alle c.d. società di comodo riguardanti le **percentuali da applicare** ad alcune voci dello Stato patrimoniale per determinare se una società è considerata o meno di comodo nonché, in caso affermativo, il reddito minimo (in parentesi le vecchie percentuali):

a) **limiti per determinare se una società è considerata di comodo**:

- 2% (1%) Azioni, quote di società, ecc.;
- 6% (4%) Immobili e navi, anche in leasing;
- 15% Altre immobilizzazioni anche in leasing;

b) **il reddito minimo**:

- 1,50% (0,75%) azioni, quote di società, ecc.;
- 4,75% (3%) Immobili e navi, anche in leasing;
- 12% Altre immobilizzazioni anche in leasing.

Sono state **introdotte delle preclusioni** per le società di comodo riguardanti:

- il rimborso o la compensazione del credito IVA;
- il riporto all'esercizio successivo del credito IVA qualora per 3 periodi d'imposta consecutivi tali società non effettuino operazioni rilevanti IVA almeno pari ai ricavi minimi.

In presenza di **oggettive situazioni straordinarie** la società può richiedere, **previo interpello**, la disapplicazione delle disposizioni in questione.

Fatture con detrazione Irpef 41% Indicazioni obbligatorie

Dal 4 luglio 2006 nelle fatture per interventi di

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

recupero edilizio per i quali si intende usufruire della detrazione Irpef 41% è necessario **indicare separatamente il costo relativo alla manodopera.**

Cessioni Immobiliari Altre variazioni

Corrispettivo pattuito e onorario notarile

- Negli atti di cessione d'immobile per i quali si richiede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale **deve essere indicato il corrispettivo pattuito.**
- L'**onorario notarile è ridotto del 30%.**

Sanzioni

- Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute sull'intero importo concordato, con la **sanzione dal 50% al 100%** delle maggiori imposte calcolate, detratta la sanzione per insufficiente dichiarazione di valore.

Dichiarazioni

- Negli atti di cessione d'immobile, anche se soggetti ad Iva, i contraenti devono fornire una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** riguardante:
 - le **modalità di pagamento** del corrispettivo;
 - l'eventuale **mediatore immobiliare** intervenuto, ed in tal caso devono essere indicati:
 - la spesa sostenuta per la mediazione;
 - le relative modalità di pagamento;
 - la partita Iva o codice fiscale del mediatore.

In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, si applica una **sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000**, e ai fini dell'imposta di registro gli immobili sono **assoggettati ad accertamento.**

Detrazione Irpef 19%

Dal **primo gennaio 2007** i contribuenti che, per l'acquisto dell'abitazione principale, si sono avvalsi di un intermediario potranno detrarre il 19% delle spese sostenute per l'attività di intermediazione immobiliare nel limite massimo annuale di Euro 1.000.

Accertamenti

- Con riferimento ai trasferimenti di immobili **soggetti ad Iva** e finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari è previsto che il **valore normale non possa essere inferiore all'importo del mutuo** o finanziamento erogato.

- Nell'atto di cessione di immobile qualora il valore dichiarato sia superiore a quello catastale non si procede ad accertamento ai fini dell'imposta di registro solo nei casi di cessione fra **persone fisiche private** aventi ad oggetto immobili ad **uso abitativo** e relative pertinenze.

Aliquote Iva Servizi telefonici

Sono soggette ad **aliquota Iva 20%** (anziché 10%) le prestazioni relative a **servizi telefonici** attraverso posti pubblici e telefoni a disposizione del pubblico.

Area Fabbricabile Definizione

È introdotta un'**unica definizione di area fabbricabile**, valida ai fini dell'Iva, delle imposte dirette, dell'imposta di registro e dell'Ici. In base a tale definizione un'area è considerata fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Autovetture:

Ammortamento Anticipato e leasing

A decorrere dal 2006 **non è più possibile calcolare l'ammortamento anticipato** per le autovetture e autocaravan utilizzati nell'esercizio dell'impresa anche relativamente ai beni acquistati in anni precedenti.

La limitazione è estesa anche ai veicoli **detenuti in leasing.**

La deducibilità dei canoni di leasing relativa a contratti stipulati dal 12 agosto 2006 è subordinata alla condizione che la **durata del contratto** sia almeno pari alla vita utile del bene risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di ammortamento.

Ammortamento Fabbricati Scorporo valore dell'Area

Dal 2006 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

mento dei fabbricati strumentali è previsto l'**obbligo di scorporare** dal costo degli stessi il **valore delle aree occupate dalle costruzioni** comprese quelle pertinenziali.

Il costo del terreno, non ammortizzabile, è quantificato in misura pari al **maggiore** tra quello **risultante da una apposita perizia di stima** (redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili) **e il 20%** (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo e riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta.

Regime di Trasparenza Deduzione Perdite

Dal 2006 sono previste **limitazioni** alla possibilità da parte del socio di una società di capitali in regime di trasparenza di **utilizzare le proprie perdite fiscali** relative ai periodi precedenti a quello di opzione per il regime di trasparenza per compensare i redditi imputati dalla società.

Tale novità è applicabile con riferimento ai redditi della società relativi ai periodi d'imposta chiusi da decorrere dal 4 luglio 2006.

Perdite d'impresa riportabili

È **illimitatamente riportabile** la perdita realizzata nei **primi 3 periodi** d'imposta decorrenti dalla data della costituzione, a condizione che la stessa si riferisca ad una **nuova unità produttiva**.

È quindi **esclusa dal riporto senza limiti di tempo** la perdita derivante da operazioni straordinarie, nonché quella collegata a modifiche dell'impresa che non incidono sull'effettiva attività svolta.

Le perdite **realizzate nei primi 3 periodi d'imposta** che non presentano i predetti requisiti, qualora formatesi **entro il 2005**, possono essere dedotte dal reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ma **non oltre l'ottavo**.

Trasferimenti di Immobili Imposta di registro

Dal 4 luglio 2006 l'**agevolazione** dell'imposta di registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa si applica solo sui trasferimenti di beni

immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di **edilizia residenziale convenzionata pubblica**, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione

Trasparenza Fiscale: Pex

Dal 2006 l'opzione per il regime di trasparenza può essere esercitata, ovvero, se esercitata mantiene efficacia, **anche nel caso di possesso o di acquisto**, da parte della Srl, di una partecipazione avente i requisiti PEX.

Inoltre le plusvalenze e gli utili derivanti dalla partecipazione PEX sono tassati in capo alla Srl **nella misura del 40 %**.

Assegnazione a Soci Minusvalenze

A decorrere dal 2006 le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci e dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **sono indeducibili**.

Opere e Servizi Ultrannuali Rischio Contrattuale

Dal 2006 nella valutazione delle opere, forniture e servizi ultrannuali, **non è più possibile ridurre il valore**, nella misura del 2% (4% per le opere, forniture servizi eseguiti all'estero), per rischio contrattuale.

Non Residenti Soppressione Tax Area

L'applicazione della no-tax area è limitata ai redditi ovunque prodotti da parte di soggetti **residenti in Italia**.

Nei confronti di soggetti **non residenti** è esclusa la possibilità di beneficiare della **deduzione per cari-chi di famiglia** (art. 12, Tuir).

Incentivi all'esodo

È abrogato il beneficio fiscale (art. 18. c. 4-bis, Tuir) che prevedeva una tassazione agevolata delle somme corrisposte ai dipendenti in occasione della **cessazione del rapporto di lavoro**.

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

La tassazione agevolata continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006 nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla citata data.

Obblighi di Fare, Permettere, ecc

Ritenuta d'acconto

È istituito l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere, costituenti redditi diversi di operare la **ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20%**.

Utilizzo Perdite d'impresa e di Lavoro Autonomo

Dal 2006 (similmente a quanto già avviene per le imprese in contabilità ordinaria) anche i professionisti e gli artisti nonché le imprese in contabilità semplificata deducono le perdite soltanto in diminuzione di **redditi della stessa natura** realizzati nello **stesso periodo d'imposta** e per la differenza in quelli successivi ma **non oltre il quinto**.

Quindi non è più consentita la possibilità di utilizzare le perdite in diminuzione del **reddito complessivo** nell'anno di realizzo.

Lavoro autonomo

Nuovi componenti di reddito

- a) Costituiscono reddito di lavoro autonomo anche:
- le **plusvalenze e le minusvalenze** realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di beni strumentali, **esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte**, d'antiquariato e da collezione;
 - i **proventi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali** comunque riferibili all'attività professionale. Qualora tali proventi siano percepiti in unica soluzione gli stessi sono soggetti a **tassazione separata**. In precedenza tali proventi costituivano redditi diversi.
- b) Le spese relative a **prestazioni alberghiere e a**

somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono **interamente deducibili** (e non sono pertanto soggette al limite di deducibilità del 2% dei compensi percepiti) se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi **addebitate in fattura**.

Reddito di Lavoro dipendente prodotto all'estero

In presenza di un reddito di lavoro dipendente prestatore all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di soggetti che nell'arco di 12 mesi soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, il dipendente può usufruire, relativamente alle imposte pagate all'estero, di un **credito d'imposta proporzionale** al reddito determinato convenzionalmente.

Acconto Ires 2006

Determinazione

Nella determinazione degli acconti Ires e Irap dovuto per l'anno 2006 dalle società di capitale è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **applicando le disposizioni del decreto** relativo alla manovra correttiva.

Eventuali conguagli vanno versati insieme alla **seconda o unica rata d'acconto**.

Curatori Fallimentari

Ritenute d'acconto

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono stati inclusi tra coloro che sono **assoggettati all'obbligo di operare la ritenuta** a titolo d'acconto sulle somme corrisposte.

Studi di Settore

Variazioni

Già a partire dal 2005 è **eliminata la regola del "2 su 3"** nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni.

Pertanto **tutti i contribuenti** soggetti agli Studi di settore **sono accertabili** se si verifica uno scostamento tra ricavi o compensi dichiarati e quelli presunti dagli Studi stessi (c.d. contribuenti non

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

congrui) senza che si sia provveduto all'adeguamento. L'Agenzia delle Entrate dovrà attivare la procedura di **accertamento con adesione**.

Sono eliminate le regole di accertamento attraverso la verifica degli indici di coerenza o in caso di inattendibilità delle scritture contabili.

Per il 2005 l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere eseguito entro il 31 ottobre 2006.

Elenchi Clienti e Fornitori

Obbligo

È stato istituito l'obbligo di trasmissione telematica **entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA**, degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

Con riferimento al 2006 nell'elenco dei clienti dovranno essere inclusi solo i **titolari di partita IVA**.

Presentazione delle Dichiarazioni

Nuovi termini

Sono stati anticipati, a partire dal **primo maggio 2007**, i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Le nuove scadenze sono le seguenti:

- presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove possibile): **30 giugno**;
- presentazione dichiarazione in via telematica: **31 luglio**; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti Ires;
- presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: **31 marzo**.

Versamenti Imposte

Nuovi termini

I nuovi termini di versamento delle imposte sono i seguenti:

- **versamento a saldo delle imposte sui redditi**: 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
- **versamento ICI**: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre.

Mod 730:

Nuove scadenze

Sono stati anticipati al **31 maggio** i termini per la presentazione del mod. 730 ai CAF e ai professionisti abilitati.

Tutti i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i modd. 730 entro il **31 luglio**.

Piccoli contribuenti

Obbligo di presentazione telematica

È obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un **volume d'affari Iva inferiore a Euro 10.000** e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore o parametri.

Contribuenti Minimi

Nuovo Regime Iva

Dal 2007 è istituito un nuovo regime per le persone fisiche esercenti un'attività commerciale, agricola o professionale o artistica che nel 2006 contemporaneamente soddisfano le seguenti **condizioni**:

- hanno realizzato (ovvero, in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d'affari **non superiore a Euro 7.000**;
- non hanno effettuato o non prevedono di effettuare **esportazioni**.

Tale regime prevede:

- l'**esonero dall'applicazione dell'Iva** alle operazioni effettuate,
- l'**esonero dagli adempimenti Iva**, (fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione);
- il **divieto di detrazione dell'Iva a credito** sugli acquisti;
- l'**obbligo di numerare e conservare** le fatture d'acquisto e le bollette doganali
- l'**obbligo di certificare e comunicare telematicamente** i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- l'**obbligo di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle operazioni effettuate.

Il nuovo regime riguarda esclusivamente l'applicazione dell'Iva; **non sono previste invece disposizioni ai fini del reddito**; pertanto tali soggetti determineranno il reddito con le modalità ordinarie.

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

Non possono applicare il regime in questione:

- i soggetti che adottano regimi speciali di determinazione dell'Iva,
- i soggetti non residenti;
- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

L'applicazione del nuovo regime prevede l'attribuzione di uno **speciale numero di partita IVA** e comporta la rettifica della detrazione Iva.

Nel caso di **acquisti intracomunitari** tali contribuenti devono integrare la fattura di acquisto e versare la relativa Iva **entro il giorno 16 del mese successivo**.

Il regime perde efficacia a partire:

- dall'anno successivo a quello in cui è superato il limite di Euro 7.000;
- dall'anno in cui è superato il limite di Euro 10.500 (più del 50% del limite). In tal caso sarà dovuta l'Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno, al netto dell'Iva detraibile sugli acquisti. È possibile optare per almeno un triennio per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Apertura Partita Iva:

Requisiti

Dal primo novembre 2006, l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato all'**esecuzione di riscontri** riguardanti **elementi di rischio** in materia di frodi Iva. Saranno individuate:

- le **specifiche informazioni** da richiedere nella dichiarazione di inizio attività;
- le **tipologie di contribuenti** per i quali l'attribuzione della partita Iva determina la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari a condizione che sia rilasciata apposita fidejussione;

Sono inoltre previsti specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva anche antecedentemente al primo novembre 2006.

Termini di Accertamento:

Proroga

Al verificarsi dei **reati tributari** che comportano l'obbligo di denuncia (art. 331, CPP) sono **raddoppiati**, per il periodo d'imposta in cui è stato commesso il reato, i seguenti **termini per l'accertamento**:

- **ai fini delle imposte dirette** il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
- **ai fini IVA** il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione.

Notifiche Atti: variazioni

Sono state modificate le norme in tema di notifica degli atti, così riassumibili:

- se il soggetto al quale è consegnato l'atto **non è il destinatario** dello stesso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto in busta che provvede a **sigillare** e su cui è trascritto il numero cronologico della notificazione. Sulla busta non possono essere apposti **segni o indicazioni** dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
- è possibile per il **soggetto non residente** o che non ha eletto domicilio in Italia o che non ha nominato un rappresentante fiscale comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**indirizzo estero** per la notifica degli atti che lo riguardano.
- le notifiche eseguite a mezzo posta sono considerate **eseguite alla data di spedizione** mentre per il destinatario i termini decorrono dalla data in cui l'atto **è stato ricevuto**.
- anche per le comunicazioni effettuate alle parti del processo tributario a mezzo posta con plico, è previsto il **divieto di apporre segni o indicazioni** dalle quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Corrispettivi giornalieri

Trasmissione Telematica

Dal 2007 è istituito l'obbligo, nei confronti dei **soggetti non tenuti all'emissione della fattura** (commercianti al minuto, ecc.), di **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, distintamente per ogni punto vendita, l'**ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri**.

È stato invece **eliminato l'obbligo di certificazione** dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Cessione Immobili

FISCO PRATICO magazine

Luglio e Agosto 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Manovra correttiva DL 4.7.2006 n. 223**
(aggiornata alla legge di conversione)

acquisiti per Donazione

La **plusvalenza** realizzata a seguito della cessione di un immobile acquistato o costruito da **non più di 5 anni** è tassata anche se l'immobile è stato acquisito **per donazione** con le seguenti condizioni:

- il periodo di 5 anni decorre **dalla data di acquisto** da parte del donante;
- la plusvalenza è determinata assumendo quale costo d'acquisto o di costruzione quello **sostenuto dal donante**.

Notifica cartelle di pagamento

Nel caso in cui il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa è presentata, la notifica delle cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis, Dpr. 602/73) va effettuata entro il 31 dicembre del **terzo anno successivo** a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata.

Il termine entro il quale l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito della liquidazione del TFR e delle altre indennità equipollenti è fissato al 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello di presentazione del mod. 770 da parte del sostituto d'imposta.

Liquidazione Tfr

Esonero Comunicazione

L'Agenzia delle Entrate **non provvede all'invio della comunicazione** prevista per i redditi soggetti a tassazione separata né ad iscrizioni a ruolo o rimborsi se l'imposta a debito o a credito è **inferiore a Euro 100**, qualora si riferiscano a TFR nonché alle altre indennità e prestazioni pensionistiche corrisposte dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

Ammortamento Brevetti e Marchi

Variazioni aliquote

- È **umentata da 1/3 al 50%** la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei **diritti di utilizzazione** delle opere dell'ingegno, dei brevetti, dei processi, ecc.;

- È **ridotta da 1/10 ad 1/18** la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei **marchi d'impresa**.

Spese di Ricerca e Sviluppo Quadro Ec

Dal 2007 le spese di ricerca e sviluppo saranno inserite tra quelle per le quali la deduzione è **ammessa extracontabilmente** tramite indicazione nel quadro EC dell'UNICO.

Imposte e Contributi Versamento Telematico

Dal primo ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il **versamento delle imposte e dei contributi in via telematica**, o direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati.

Programmazione Fiscale: Abrogazione

È stata **eliminata** la c.d. **Programmazione Fiscale** che era stata prevista dal precedente Governo.

Dichiarazioni Ici

Dal 2007 è **soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI** nonché della comunicazione sostitutiva prevista dal Comune.

Tale norma tuttavia si applica solo dal momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

Ici ed Enti Non Commerciali Esenzione

L'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto **si applica alle sole attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale**.